



NOTA STAMPA AUDIZIONE SVIMEZ SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA

La SVIMEZ esprime apprezzamento, ma anche qualche perplessità, sulla legge quadro recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata» presentata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Nel corso di un'audizione presso la Commissione (VI) Finanze della Camera dei Deputati, il Presidente e il Direttore SVIMEZ, Adriano Giannola e Luca Bianchi, hanno spiegato che si tratta di «un'importante iniziativa da parte del Governo perché opportunamente orientata a colmare un rilevante vuoto normativo con una legge-quadro di attuazione del dettato costituzionale». E giudicano un notevole passo in avanti i riferimenti ai LEP, agli obiettivi di servizio e ai fabbisogni standard rispetto alle bozze di intesa di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia che evitavano ogni riferimento alla legge 42 del 2009 e al D. Lgs. 68/2011. Oltre al fatto di riconoscere un maggior, anche se ancora insufficiente, protagonismo del Parlamento.

Tra le note positive, SVIMEZ ha anche evidenziato che quanto previsto dalla legge quadro in tema di contributo delle Regioni richiedenti al risanamento delle finanze pubbliche consente di scongiurare i rischi di equità territoriale e di tenuta unitaria del sistema unitario dei conti pubblici sottesi alle richieste fin qui avanzate. Così come viene valutato favorevolmente il richiamo che viene fatto, tra gli obiettivi e le previsioni alle quali lo Stato dovrà conformarsi nella sottoscrizione delle Intese, all'esigenza del rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza delle funzioni decentrate sanciti dall'art. 118 della Costituzione.

Accanto ai pregi della bozza di legge, l'Associazione ha esposto alla Commissione Parlamentare alcune perplessità ribadendo la necessità di inquadrare la discussione in tema di autonomia differenziata nel contesto «allargato» di un'attuazione organica,

completa ed equilibrata del Titolo V riformato nel 2001 e in conformità della legge 42 di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il primo punto che rischia di indebolire fortemente l'impostazione (corretta) della legge-quadro come tassello della riforma complessiva del Titolo V della Costituzione, è quello in cui è previsto che, qualora entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa che attribuisce per la prima volta la funzione, non siano stati definiti i LEP e i fabbisogni standard, le funzioni siano attribuite e le relative risorse siano assegnate «sulla base delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente». L'utilizzo sia pur transitorio della spesa storica, lascia aperto il rischio di una cristallizzazione dei divari di spesa, cui è imputabile una parte non trascurabile della crescita dei divari dell'ultimo decennio denunciata da questa Associazione. Del resto, lo stesso Ministro Boccia, in sede di audizione a questa Commissione, il 23 ottobre 2019 ha confermato che, in carenza di LEP, costi e fabbisogni standard, il criterio di assegnazione della spesa storica ha determinato la sistematica penalizzazione delle aree meno sviluppate e, in particolare, delle regioni meridionali.

Nonostante sia comunque da valutare positivamente il tentativo di fornire un ancoraggio «cooperativo» all'autonomia differenziata, il disegno di legge è poi migliorabile con riferimento ad ulteriori due aspetti «sostanziali» tra loro connessi. Il primo riguarda l'assenza della individuazione puntuale di criteri di accesso al regionalismo differenziato «da verificare sulla base di analisi e valutazione accurate e adeguatamente documentate» secondo quanto suggerisce anche l'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Il secondo riguarda il fatto che il d.l. non esplicita tra i principi ai quali deve conformarsi l'Intesa Stato-Regione che le concessioni di autonomia rafforzata su singole funzioni vadano motivate dall'interesse nazionale, non da quello particolare delle singole Regioni richiedenti. Non intervenendo su questi due aspetti, il disegno di legge lascia sostanzialmente inevasi due quesiti: le richieste di autonomia rafforzata che verranno accolte, saranno motivate adeguatamente da giustificazioni economiche nell'interesse pubblico nazionale? E, parimenti rilevante, come e quanto verrà valutato

il fatto ampiamente certificato di aver fruito dal 2009 di un improprio privilegio nel riparto di risorse pubbliche erariali di conto corrente ed in conto capitale sottratte ad altri territori?

La legge Boccia, infine, interviene sul vulnus della perequazione infrastrutturale, in particolare sull'indifferibile esigenza di colmare i divari, soprattutto ma non solo tra Sud e Nord, nelle dotazioni e nella qualità dei servizi erogati. E a tal fine prevede l'istituzione di un Fondo perequativo con una dotazione iniziale di 100 milioni per il 2022, 200 per il 2023 e 300 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, al fine di assicurare il recupero del *deficit* infrastrutturale delle diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali. Quanto previsto dall'art. 3 del d.l. può contribuire all'accelerazione del processo di ricognizione dei divari di dotazioni esistenti, ma emergono rilevanti criticità in ordine alla costituzione di un apposito Fondo, che peraltro si aggiungerebbe alle diverse programmazioni già esistenti della spesa ordinaria e aggiuntiva, i cui obiettivi sono chiaramente sproporzionati rispetto alla modesta dimensione finanziaria. Il maggiore rischio è soprattutto quello di costituire un ulteriore fondo di riserva per le aree a ritardo infrastrutturale, rinunciando all'obiettivo di riuscire ad orientare l'intera politica infrastrutturale del Paese all'obiettivo di rimozione di tali deficit, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

10 dicembre 2019